

NORMATIVA

Cosa è cambiato con la conversione in legge del DL Ambiente

L'intenzione della legge 13/12/2024 n.191 è quella di aggiornare il quadro normativo esistente, per affrontare in modo più tempestivo le varie emergenze ambientali che interessano il territorio, con un focus particolare sul dissesto idrogeologico. Ma nella realtà esistono problemi di armonizzazione con le normative precedenti, oltre a possibili conseguenze sul piano giuridico e assicurativo

SECONDA PARTE

L'articolo 4 del provvedimento riguarda le disposizioni in tema di economia circolare. Interviene sulla disciplina del lavoro, modificando il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e introducendo l'articolo 20-bis relativo alle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.

Questo articolo introduce anche rilevanti novità per la figura del responsabile tecnico. Tale ruolo potrà essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, per tutte le categorie di iscrizione all'Albo, senza che sia necessario verificarne l'idoneità iniziale, a condizione che lo stesso abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa impresa, per almeno tre anni consecutivi.

Viene inoltre aggiornato l'elenco delle attività da cui possono essere generati rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, con l'aggiunta delle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.

Questa disposizione modifica anche la cosiddetta legge Salvamare (legge 17 maggio 2022, n. 60), relativa ai rifiuti in plastica e altri materiali, accidentalmente pescati e raccolti e non compatibili con l'ecosistema marino. I criteri e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto, in questo caso, dovranno essere stabiliti (ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del DL vo 152/2006), con autorizzazioni rilasciate "caso per caso".



Sempre al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali, l'articolo 5 della legge prevede l'adozione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di un apposito programma per la gestione integrata e circolare dei materiali derivanti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e Marina di Carrara, anche allo scopo di ridurre il conferimento in discarica di tali rifiuti. Su questo punto sono personalmente un po' in imbarazzo: l'impressione è che abbiano voluto incastrare due cose che avevano poco a che fare l'una con l'altra, probabilmente per ragioni di tempo e spazio.

La bonifica dei siti contaminati

L'articolo 6 apporta modifiche al Testo Unico Ambientale per quanto attiene alla bonifica dei siti contaminati. È prevista l'accelerazione dei lavori di bonifica dei cosiddetti siti orfani di cui al Pnrr (siti per i quali non è terminata la riqualificazione nei tempi previsti).

Per essi è prevista l'approvazione del piano di caratterizzazione da parte dell'Arpa entro 30 giorni.

Sono poi apportate modifiche procedurali alla bonifica dei siti contaminati, potenziando la vigilanza a essi relativa.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale (Sin) di Crotone – Cassano e Cerchiara.

Tale sito è stato istituito nel 2002 (sono trascorsi solo 24 anni) per la bonifica di oltre 880 ettari di terra e 1.400 in mare, in Calabria. L'intera area è stata contaminata da attività industriali e coinvolge Crotone, Cassano allo Jonio e Cerchiara. Presenta gravi inquinamenti da metalli pesanti e sostanze chimiche, con alcuni interventi di bonifica già in corso, gestiti anche da Eni Rewind. Ci auguriamo che la supposta semplificazione della normativa aiuti questi luoghi sfortunati a essere finalmente ripuliti e rivalutati.

Il contrasto al dissesto idrogeologico

Gli articoli 8 e 9 contengono misure volte a potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico. Per mitigarne il fenomeno, si prevede un potenziamento dell'attività della piatta-

forma ReNDiS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo).

Nata nel 2005 dall'attività di monitoraggio che l'Ispira svolge per conto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), la piattaforma prevede l'attuazione di "Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico", finanziati dal ministero stesso. Il principale obiettivo del Repertorio è la formazione di un quadro sistematicamente aggiornato delle opere e risorse impiegate nel campo della difesa del suolo. In pratica, il ReNDiS si propone come uno strumento in grado di migliorare il coordinamento di tutte le amministrazioni che operano nella pianificazione e attuazione degli interventi effettuati e, quindi, nell'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo.

L'articolo 10, infine, interviene sulla legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e ne disciplina l'attività.

Per chi di voi non ne avesse ancora sentito parlare, l'Snpa, istituito all'interno dell'Ispira, rappresenta un prezioso strumento per la misurazione della qualità dell'aria, dell'andamento meteo-climatico e produce una serie di interessanti e utili pubblicazioni sulla protezione ambientale.

Tornando alla nuova legge, sono qui introdotte modifiche sostanziali alla normativa ambientale, inasprendo le sanzioni per l'abbandono e il traffico illecito di rifiuti, con pene fino a sette anni per rifiuti pericolosi e la confisca del mezzo adoperato.

Resta infine da notare che l'articolo 10 bis, introdotto dopo l'approvazione del decreto alla Camera, mira a rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei paesi africani, con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Quali conseguenze sul piano assicurativo

Come si accennava nella prima parte dell'articolo, è ancora presto per stabilire quali siano le conseguenze, sia sul piano giuridico sia assicurativo, delle misure introdotte. L'inasprimento di molte disposizioni non potrà che incrementare l'esposizione prevista nell'ambito delle polizze D&O, ad esempio, per quanto attiene alla responsabilità dell'ente e dei suoi amministratori, ai sensi delle varie normative introdotte negli ultimi anni a difesa dell'ambiente. Oltre che alla nota Legge 231/2001, mi riferisco in particolar modo alla direttiva n.1203, del 30/04/2024, sui reati ambientali, ancora in fase di recepimento in Italia.

Le polizze promosse dal **Pool Ambiente** sono già piuttosto estese e credo comprendano le fattispecie di danno di cui abbiamo parlato, ma resta sempre da tener presente che le polizze Rcto, se non provviste di adeguate esclusioni, potrebbero comprendere alcuni tipi di responsabilità introdotte e forse acuite dalla nuova normativa. Non dimentichiamo che la garanzia Rco potrebbe sempre comprendere la responsabilità del datore di lavoro, derivante da inquinamento, per danni causati alla salute dei dipendenti.

Il caso Miteni, di cui abbiamo recentemente parlato su questo giornale, rappresenta un esempio tipico di come questo genere di responsabilità possa causare danni cospicui, risarcibili dalle usuali polizze Rcto, sia a livello individuale sia in seguito ad eventuali azioni collettive di risarcimento.

Cinzia Altomare

La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su Insurance Daily di lunedì 2 marzo